

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N.99/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 884 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Raffaele D'ANNA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE e della società A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Raffaele D'ANNA per non aver, in violazione dell'art. 10, comma 3 *bis*, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al punto 2, pagina 1 del Comunicato Ufficiale n. 138 della Lega Nazionale Dilettanti del 26 maggio 2014, provveduto a depositare, entro il termine dell'11 luglio 2014, copia del verbale dell'assemblea con attribuzione delle cariche sociali per la stagione 2014/2015;

società A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Raffaele D'ANNA nell'interesse proprio e della società A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE, in qualità di legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 14 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Raffaele D'ANNA e di euro 667,00 di ammenda nei confronti società A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio